

(N. 2014)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, FIOCCHI, COVI, BEORCHIA, LAI, CAROLLO, D'ONOFRIO, FOSCHI, COLOMBO Vittorino (V.), SANTALCO, PALUMBO, FRANZA e PAGANI Maurizio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1986

Modifiche agli articoli 2397 e 2398 del codice civile circa la composizione del collegio sindacale delle società di capitali

ONOREVOLI SENATORI. — L'efficacia del controllo legale dei conti, operato dal collegio sindacale, è molto spesso carente, come viene unanimemente riconosciuto.

Il motivo principale consiste nelle molteplici incertezze della normativa circa il suo funzionamento.

La principale incertezza è forse quella relativa alla formulazione degli articoli 2397 e 2398 del codice civile, relativi alla nomina e alla composizione del collegio sindacale.

Il codice civile infatti, grazie al richiamo operato dall'articolo 102 delle disposizioni di attuazione, ha fatto riferimento ad una categoria di soggetti che avrebbero dovuto essere particolarmente qualificati ed idonei a garantire il pubblico affidamento.

Purtroppo i revisori ufficiali dei conti, grazie anche a prassi di dubbia legittimità, non hanno, in concreto, potuto apportare quei contributi che era lecito aspettarsi.

Basti considerare che, oggi, su 16.722 revisori ufficiali dei conti, solamente una parte appartengono effettivamente ad albi profes-

sionali e possono vantare quella esperienza e quella capacità professionale che il codice civile attribuiva loro, mentre ben 3.765 sono soggetti privi di qualsiasi qualificazione e che, in realtà, avrebbero dovuto essere iscritti nell'apposito ruolo tenuto dal Ministero di grazia e giustizia solo con caratteristiche di eccezionalità.

Cosicchè, invece di essere professionisti di particolare esperienza i revisori ufficiali dei conti hanno spesso dimostrato di non avere quel *minimum* richiesto per affrontare in modo adeguato il loro delicato compito di controllo.

Tale situazione è ancora più grave se si considera la tendenza, rappresentata in particolare dalla quinta direttiva della CEE, a dare impulso e vigore ad un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione.

Il disegno di legge che si presenta desidera contribuire in modo efficace alla effettiva necessità di un controllo da parte del collegio sindacale, operando alcune limitate

modifiche al disposto del codice civile per chiarire meglio i requisiti dei singoli membri del collegio sindacale e del presidente.

Tali modifiche sono state preordinate, in particolare, alle modifiche che dovranno essere operate in sede di applicazione della quinta direttiva CEE, che troverà quindi una conformazione dell'organo di controllo già orientata.

Attraverso una modifica dell'articolo 2398 del codice civile si è dunque anche inteso

ancorare la presidenza dei collegi sindacali ai soggetti che effettivamente conservino quelle caratteristiche di preparazione professionale e culturale che il codice civile ha sempre richiesto.

Si è ritenuto, altresì, di conservare anche nell'articolo 2398 del codice civile la distinzione tra società aventi capitale superiore o inferiore a 500 milioni di lire, come d'altronde è previsto per i membri del collegio sindacale all'articolo 2397 del codice civile.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2397. - *Composizione del collegio.* — Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinquecento milioni devono scegliere, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che siano anche iscritti ad uno degli albi professionali previsti dalla legge, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti.

Le altre società per azioni devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti negli albi professionali determinati dalla legge ».

## Art. 2.

1. L'articolo 2398 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2398. - *Presidenza del collegio.* — La presidenza del collegio sindacale per le società con capitale non inferiore a cinquecento milioni di lire spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che sia regolarmente iscritto in uno degli albi professionali determinati dalla legge. Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra di essi il presidente del collegio.

I presidenti dei collegi sindacali delle società con capitale sociale inferiore a cinquecento milioni di lire, devono essere scelti tra i membri del collegio che siano iscritti in uno degli albi professionali determinati dalla legge ».